MUR
Ministero dell'Università e della Ricerca



CONSERVATORIO
STATALE DI MUSICA
NICOLA SALA
BENEVENTO

DECRETO PRESIDENZIALE

Oggetto: Indizione delle elezioni per la carica di Direttore del Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento – Triennio accademico 2026/2029.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento e, in particolare, l'art. 11, comma 5;

VISTO il Regolamento per l'elezione del Direttore, approvato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto Presidenziale Prot. 3959 del 26.04.2024;

VISTO il D.M. 1302 del 28.09.2023 con il quale, recepiti gli esiti della procedura elettorale, è stato conferito l'incarico di Direttore al Prof. Giuseppe Ilario per il triennio accademico 2023/2026;

RITENUTA la necessità di procedere all'indizione delle elezioni per la carica di Direttore del Conservatorio per il triennio accademico 2026/2029, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti;

DECRETA

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Sono indette le elezioni per la carica di Direttore del Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento per il triennio accademico 2026/2029.

Art. 2 – Date delle votazioni

Il primo turno elettorale si terrà presso la sede del Conservatorio, in Benevento, Via Mario La Vipera n. 1, nei giorni:

- martedì 24 marzo 2026
- mercoledì 25 marzo 2026
- giovedì 26 marzo 2026

dalle ore 11.00 alle ore 16.00.

L'eventuale secondo turno si terrà nel giorno:

- martedì 31 marzo 2026, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Qualora il primo turno risulti valido ma nessun candidato abbia raggiunto il quorum previsto dal Regolamento, il ballottaggio si svolgerà nel giorno originariamente destinato al secondo turno, ossia martedì 31 marzo 2026, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

L'eventuale ballottaggio, in caso di invalidità del primo turno per mancato raggiungimento del quorum dei votanti, si terrà mercoledì 8 aprile 2026, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Art. 3 – Sede delle operazioni elettorali

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgeranno presso la sede del Conservatorio, al primo piano del Palazzo De Simone, nella Biblioteca.

Art. 4 – Presentazione delle candidature

Le candidature, indirizzate al Conservatorio di Musica "Nicola Sala", Via Mario La Vipera n. 1, 82100 Benevento, dovranno essere presentate, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo PEC personale all'indirizzo conservatoriobn@pec.it entro e non oltre le **ore 12.00 del 6 marzo 2026.**

Ai fini del rispetto del termine farà fede l'orario di ricezione presso la casella PEC istituzionale dell'Ente.

Le candidature dovranno essere corredate:

- dalla documentazione, anche in forma di autocertificazione, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 24 del Regolamento per l'elezione del Direttore;
- dal curriculum vitae;
- dal programma elettorale;
- dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- dalla dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di situazioni di incompatibilità rispetto all'incarico da assumere.

La pubblicazione delle candidature, corredate dai relativi programmi e curricula, avverrà all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale entro il giorno 13 marzo 2026.

Art. 5 – Modalità della procedura elettorale

La procedura elettorale si svolgerà secondo le modalità previste dal Regolamento per l'elezione del Direttore, cui integralmente si rinvia.

Art. 6 – Comunicazioni istituzionali

Il presente provvedimento è trasmesso, a mezzo PEC istituzionale, al Ministero dell'Università e della Ricerca, ai Conservatori di musica e alle altre Istituzioni AFAM, ed è pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Conservatorio.

Art. 7 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento è la dott.ssa Enza Cofrancesco, Direttore Amministrativo EQ.

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "N. SALA" - BENEVENTO -

Il Presidente
*Dott. Nazzareno Orlando
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3- comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

ELEZIONI DIRETTORE DEL CONSERVATORIO 2026-2029
SCADENZIARIO

Elezioni: 24-25-26 marzo 2026
Orari apertura seggio elettorale: dalle ore 11.00 alle ore 16.00

Nomina e insediamento della Commissione elettorale
Entro il 5 marzo 2026

Presentazione delle candidature
Entro il 6 marzo 2026 alle ore 12.00

Conclusione dei lavori da parte delle Commissione Elettorale per la valutazione di ammissibilità delle candidature
Entro il 12 marzo 2026

Pubblicazione all'albo Pretorio e sul sito istituzionale delle candidature
Entro il 13 marzo 2026

Riunione del Collegio Docenti per l'illustrazione del programma da parte dei candidati ammessi
Entro il 18 marzo 2026

Insediamento del Seggio elettorale
Lunedi 23 marzo 2026

Apertura del seggio elettorale
Martedì 24 marzo 2026 ore 11.00

Inizio scrutinio e proclamazione dell'eletto
Giovedì 26 marzo 2026 ore 16.30

Eventuale ballottaggio: 31 marzo 2026
Orari apertura seggio elettorale: dalle 10.00 alle ore 18.00

DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____ in relazione all'incarico di _____ _____

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo n. 39/2013.

(Data)_____ IL/LA DICHIARANTE

_____

Conservatorio Statale di Musica
***"Nicola Sala"* di Benevento**

Prot. n.3959

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
VISTO lo Statuto del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento, così come modificato nella seduta del 14 gennaio 2013;
VISTA la seduta del Consiglio di Amministrazione del 19.04.2024.

DECRETA

L'approvazione del Regolamento elettorale generale approvato nella seduta del 19.04.2024 del Consiglio di Amministrazione.
Il Regolamento elettorale generale forma parte integrante del presente provvedimento.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all'albo e sul sito istituzionale www.conservatorio.bn.it.

Benevento, 26.04.2024

Il Presidente
Dott. Caterina Meglio*
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3- comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

REGOLAMENTO ELETTORALE GENERALE

Approvato dal C.d.A. nella seduta del 19.04.2024

Sommario

TITOLO I - ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI
ART. 2 - ELETTORATO ATTIVO
ART. 3 - ELETTORATO PASSIVO
ART. 4 - COMMISSIONE E SEGGIO ELETTORALE
ART. 5 - INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE
ART. 6 - OPERAZIONI DI VOTO E SISTEMA ELETTORALE
ART. 7 - SCRUTINIO E NOMINA DEGLI ELETTI
ART. 8 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CARICA ED ELEZIONI SUPPLETIVE
ART. 9 - RICORSI

TITOLO II – ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

ART. 10 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI
ART. 11 - ELETTORATO ATTIVO
ART. 12 - ELETTORATO PASSIVO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ART. 13 - COMMISSIONE ELETTORALE
ART. 14 - UFFICIO ELETTORALE
ART. 15 - SISTEMA ELETTORALE
ART. 16 - OPERAZIONI DI VOTO
ART. 17 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO
ART. 18 - SECONDO SCRUTINIO
ART. 19 - NOMINA DEGLI ELETTI
ART. 20 - RICORSI
ART. 21 - PROCEDURA DI DESIGNAZIONE DI DUE STUDENTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO

TITOLO III - ELEZIONI DEL DIRETTORE

ART. 22 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI
ART. 23 - ELETTORATO ATTIVO
ART. 24 - ELETTORATO PASSIVO
ART. 25 - COMMISSIONE ELETTORALE
ART. 26 - UFFICIO ELETTORALE
ART. 27 - SISTEMA ELETTORALE
ART. 28 - OPERAZIONI DI VOTO
ART. 29 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
ART. 30 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO
ART. 31 - PROCLAMAZIONE DELL'ELETTO
ART. 32 - RICORSI

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento Tel. 0824.43222 – 25047
E-mail: protocollo@conservatorio.bn.it, Pec: conservatoriobn@pec.it
www.conservatorio.bn.it,
C. F. : 92002200621, P. Iva: 01563990629

TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 33 - DESIGNAZIONE DI UNO STUDENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 34 - DESIGNAZIONE DI UN DOCENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 - DIRITTO DI ACCESSO
ART. 36 - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento Tel. 0824.43222 – 25047
E-mail: protocollo@conservatorio.bn.it, Pec: conservatoriobn@pec.it
www.conservatorio.bn.it,
C. F. : 92002200621, P. Iva: 01563990629

TITOLO I - ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni della Consulta degli Studenti si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore almeno 30 giorni prima dalla scadenza del mandato dell'organo. Il provvedimento è pubblicato all'Albo pretorio, ed in esso viene indicato:
   a. il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. N. 132/2003;
   b. la data, il luogo e gli orari di apertura e chiusura del seggio elettorale;
   c. il termine di presentazione delle candidature;
   d. i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 2 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio ordinamentali, sperimentali e ai corsi pre-accademici, purché maggiorenni.
2. Sono esclusi dall'esercizio del diritto di elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con provvedimento del Direttore divenuto definitivo.

ART. 3 - CANDIDATURE

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. La dichiarazione di candidatura può essere presentata all'Ufficio protocollo del Conservatorio con consegna a mano ovvero tramite PEC all'indirizzo conservatoriobn@pec.it .
2. Le candidature presentate entro i termini e le modalità stabilite dal presente comma sono raccolte dal Responsabile del procedimento e trasmesse alla Commissione Elettorale, che verifica i requisiti di eleggibilità, e in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
3. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal provvedimento di indizione.
4. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Responsabile del procedimento che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione pubblicata all'Albo.
5. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro tre giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi due giorni, la Commissione deciderà sul reclamo.
6. Il Presidente della Consulta uscente convoca almeno 15 giorni prima della data delle elezioni un'assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale. Le candidature – e relativi programmi elettorali – saranno altresì pubblicati sul sito del Conservatorio.

ART. 4 - COMMISSIONE E SEGGIO ELETTORALE

1. Il Direttore con ordinanza nomina la Commissione Elettorale.
2. La Commissione si compone di tre studenti e un altro componente supplente, regolarmente iscritti e maggiorenni, scelti dal Direttore su una rosa di almeno sei nominativi, predisposta dalla Consulta degli Studenti.
3. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.
4. La Commissione garantisce il rispetto del presente regolamento e la regolarità di tutta la procedura elettorale.
5. I candidati non possono essere componenti della Commissione Elettorale o del Seggio Elettorale.
6. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti.
7. La Commissione Elettorale ed il Seggio Elettorale si avvalgono del personale amministrativo individuato dal Responsabile del procedimento.
8. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento e in particolare quello di:
   a) formare, entro sette giorni dalla nomina, gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
   b) vagliare le candidature e verificare la regolarità;
   c) ricevere e decidere in merito ai ricorsi presentati;
   d) nominare il seggio elettorale , formato da un presidente e due scrutatori, scelti tra coloro che sono in possesso del diritto di elettorato attivo;
   e) predisporre le schede elettorali da consegnare al seggio;
   f) proclamare il risultato delle elezioni;
9. Eventuali omissioni e indebite inclusioni che risultino negli elenchi sopraccitati sono segnalate al Presidente della Commissione fino a sette giorni prima delle votazioni. La Commissione provvede all'eventuale modifica dell'elenco.
10. I componenti del Seggio elettorale ricevono, nella giornata fissata per le elezioni, dalla Commissione Elettorale, il materiale necessario per le votazioni, inclusa l'urna.

ART. 5 - INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Il Seggio Elettorale si insedia almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari, che comprendono:

a) il controllo dei locali e dell'urna;
b) la predisposizione di un sufficiente numero di schede che devono recare il timbro del Conservatorio e la firma dei componenti del Seggio elettorale;
c) la redazione del verbale delle proprie attività.

ART. 6 - OPERAZIONI DI VOTO E SISTEMA ELETTORALE

1. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente il Seggio Elettorale, e deve apporre la propria firma a fianco del proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori.

2. Il voto, individuale e segreto, è espresso segnando con una croce il nome e il cognome dei candidati prescelti riportati sulla scheda di votazione. In caso di omonimia fra più candidati sulla scheda è indicata anche la data di nascita degli interessati.
3. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore al numero degli eleggibili.
4. Sono nulle le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza e quelle che risultano in qualsiasi modo deteriorate.
5. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto, esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

ART. 7 - SCRUTINIO E NOMINA DEGLI ELETTI

1. Le votazioni risultano valide, e si dà luogo allo scrutinio delle schede, se vi hanno preso parte almeno il 10% + 1 degli aventi diritto al voto.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum, fermo restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute in un turno di ballottaggio, da tenersi sette giorni dopo il primo turno. Il turno di ballottaggio sarà valido a prescindere dal numero di elettori partecipanti al voto.
3. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio Elettorale, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.
4. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nei relativi verbali, sottoscritti dai componenti del Seggio.
5. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.
6. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate viene consegnato alla Commissione Elettorale.
7. La Commissione Elettorale trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato. I nominati rimangono in carica un triennio.
8. I risultati elettorali sono pubblicati all'Albo del Conservatorio entro il giorno successivo a quello della votazione.

ART. 8 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CARICA ED ELEZIONI SUPPLETIVE

1. In caso un componente della Consulta:
   a) venga meno dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
   b) subisca sanzione disciplinare con sentenza definitiva da parte della Commissione Disciplinare o dal Direttore;
   c) risulti assente dalle sedute ordinarie della Consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente;
   d) rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento Tel. 0824.43222 – 25047
E-mail: protocollo@conservatorio.bn.it, Pec: conservatoriobn@pec.it
www.conservatorio.bn.it,
C. F. : 92002200621, P. Iva: 01563990629

si procede per surroga in base al risultato delle elezioni.

Al fine di garantire le funzionalità dell'organismo, il componente dimissionario resta comunque in carica fino alla successiva nomina.

2. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

ART. 9 - RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dal Seggio Elettorale è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione, da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma; la Commissione decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso al Presidente del Conservatorio entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione, da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità; il Presidente decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale e dal Presidente del Conservatorio ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

TITOLO II – ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

ART. 10 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni del Consiglio Accademico si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore almeno due mesi prima della scadenza del mandato dell'organo. Il provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo dell'Istituto, ed in esso viene indicato:
   a) il numero dei membri del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del DPR 132/2003;
   b) la data, il luogo e gli orari di apertura e chiusura del seggio elettorale;
   c) il termine di presentazione delle candidature;
   d) i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 - ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio attivo presso il Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento, con incarico a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti.
2. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione Elettorale su proposta del Responsabile del procedimento, è pubblicato all'Albo non oltre 10 giorni dalla nomina della Commissione.

ART. 12 - ELETTORATO PASSIVO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Il Consiglio Accademico è composto da 11 membri.
2. L'elettorato passivo per i componenti del Consiglio Accademico scelti nel corpo docente spetta ai docenti in servizio da almeno tre anni nel Conservatorio "Nicola Sala", con contratto a tempo indeterminato. Ai fini del computo è utile l'anno in corso.
3. I Docenti che intendono candidarsi devono presentare alla Commissione Elettorale la dichiarazione di candidatura corredata dalla documentazione. La dichiarazione di candidatura può essere fatta pervenire al Conservatorio a mano ovvero a mezzo PEC. La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo, che rilascia immediata ricevuta al candidato o a persona dallo stesso incaricata. Nel caso in cui la dichiarazione di candidatura sia trasmessa a mezzo PEC, la stessa dovrà essere inviata all'indirizzo conservatoriobn@pec.it . Le candidature presentate entro i termini sono raccolte dal Responsabile del procedimento che le trasmette alla Commissione Elettorale.
4. I candidati che lo ritengano opportuno potranno presentare il proprio curriculum che esponga anche le competenze ritenute utili per lo svolgimento delle funzioni di componente il Consiglio Accademico. Tale curriculum sarà pubblicato sul sito web del Conservatorio dopo che la candidatura sia ritenuta ammissibile.
5. La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista in ordine alfabetico e ne dispone la pubblicazione all'Albo.
6. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato nel provvedimento di indizione.
7. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Responsabile del procedimento che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione pubblicata all'Albo.
8. In data compresa tra il settimo e trentesimo giorno antecedente alla data fissata per le votazioni sarà convocato un Collegio dei Docenti per consentire ai candidati, che lo ritenessero opportuno, la illustrazione del proprio programma.

ART. 13 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento.
2. La Commissione Elettorale, individuata dal Direttore nel corpo docenti, è costituita da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti e nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario.
   I componenti della Commissione elettorale sono scelti, come di seguito:
   a) tre componenti tra i docenti più anziani di età, con almeno una donna
   b) due tra i docenti più giovani di età, con almeno una donna.
3. Durante le operazioni di voto dovrà essere garantita la presenza della maggioranza dei membri della Commissione.
4. La Commissione si avvale della consulenza del Responsabile del procedimento e del supporto del personale amministrativo.
   La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento ed in particolare quello di:
   a) decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
   b) decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
   c) decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;

d) risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.

5. I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura.
6. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e, ove ritenuto necessario, pubblicati all'Albo.
7. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio un supplente a cominciare da quello più anziano.

ART. 14 - UFFICIO ELETTORALE

1. L'Ufficio Elettorale è costituito da un Presidente, due scrutatori titolari e uno supplente fra i Docenti compresi nell'elenco di cui all'art. 11 designati dal Direttore.
2. I componenti dell'Ufficio elettorale sono scelti, secondo i criteri indicati di seguito:
   a) due componenti tra i docenti più anziani di età, con almeno una donna
   b) due tra i docenti più giovani di età, con almeno una donna.
3. L'Ufficio elettorale nomina nel suo interno il Presidente.
4. È compito dell'Ufficio Elettorale, nel rispetto del presente regolamento:
   a) gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;
   b) esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
   c) redigere il verbale delle proprie attività.
5. I membri dell'Ufficio Elettorale non possono presentare la propria candidatura e non possono essere contestualmente membri della Commissione Elettorale.
6. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra di ufficio quello supplente.

ART. 15 - SISTEMA ELETTORALE

1. Le operazioni di voto si svolgono nella giornata fissata nel decreto di indizione negli orari stabiliti dalla commissione elettorale; il seggio resterà aperto per non meno di sei ore.
2. Nei casi di parità di voti che impediscono l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio o subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.
3. Qualora non vi siano candidature in numero pari o superiore agli eligendi, o non risulti eletto un numero di candidati corrispondente al numero da eleggere, sarà indetto un secondo scrutinio in conformità a quanto prescritto al successivo art. 18.
4. Ad esito delle procedure il Direttore con proprio decreto nomina i Docenti nel Consiglio Accademico che assumono la carica entro 5 giorni dalla data della nomina.
5. Il Consiglio Accademico dura in carica tre anni. Ogni consigliere può ricoprire la carica per non più di due mandati consecutivi

ART. 16 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Il responsabile del procedimento provvede a quanto necessario affinché alle ore 08:00 del giorno della votazione siano consegnate al Presidente dell'Ufficio Elettorale:
   a) la lista degli aventi diritto al voto;

b) il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
c) un timbro recante il logo o nominativo del Conservatorio
d) tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione, elencate in ordine alfabetico;
e) l'urna e quant'altro occorra per lavorazione, quali una cabina, matite copiative e cancelleria.

2. Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e un timbro.
3. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del documento di identità. In sua mancanza, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente dell'Ufficio Elettorale, apponendo la propria firma accanto a quella dell'elettore.
4. L'elettore deve votare all'interno della cabina esprimendo il proprio voto tracciando un segno con la matita copiativa nella casella posta a fianco dei nominativi dei candidati prescelti.
5. Ogni elettore esprime il proprio voto a favore di un numero di candidati fino a quattro preferenze, l'operazione avverrà a scrutinio segreto. La scheda, ripiegata, va inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un membro dell'Ufficio Elettorale. Sono in ogni caso nulle le schede recanti segni che possono costituire riconoscimento.
6. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto, esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

ART. 17 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
3. Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.
4. Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.
5. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.
6. Il verbale riporta altresì:
   a) il numero delle schede spoglie;
   b) il numero degli elettori che hanno votato.
7. Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, firmato dai componenti l'Ufficio Elettorale, viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione Elettorale mentre la restante documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono consegnati al responsabile del procedimento elettorale.

ART. 18 - SECONDO SCRUTINIO

1. La Commissione Elettorale preso atto che non risultano eletti i 11 componenti, indice una nuova seduta di votazione entro i 30 giorni successivi.

2. In tale nuova seduta saranno eleggibili tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 comma 2, del presente regolamento.
3. A tal fine la Commissione Elettorale verifica la sussistenza dei requisiti in capo ai docenti in servizio presso il Conservatorio ed affigge la lista degli eleggibili entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la data della nuova votazione.

ART. 19 - NOMINA DEGLI ELETTI

1. Il Direttore con proprio decreto nomina i Docenti del Consiglio Accademico che assumono la carica entro 5 giorni successivi alle elezioni; detto decreto sarà pubblicato all'Albo.
2. Il Consiglio Accademico, nominato con decreto dal Direttore, dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

ART. 20 - RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio Elettorale è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma; la Commissione decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale è ammesso ricorso al Presidente del Conservatorio entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione da parte di coloro che ne abbiano interesse alloro annullamento per soli motivi di legittimità; il Presidente decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale e del Presidente del Conservatorio ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

ART.21 - PROCEDURA DI DESIGNAZIONE DI DUE STUDENTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. La Consulta degli Studenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 5, dello Statuto e dell'art. 12, comma 1, del DPR 132/2003, elegge i due studenti che faranno parte del Consiglio Accademico.
2. La Consulta designa , tra i propri membri, due rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio Accademico.
3. L'incarico dei rappresentanti in seno al Consiglio Accademico ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.

TITOLO III - ELEZIONI DEL DIRETTORE

ART. 22 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni si svolgono secondo quanto previsto nell'art. 11 dello Statuto, così come approvato con delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 14 gennaio 2013, nel rispetto del presente regolamento.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Presidente almeno 6 mesi prima dalla scadenza del mandato del Direttore. Il provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo

dell'Istituto, sul sito del Conservatorio e con invio al Ministero, nonché a tutti i Conservatori della Repubblica. Il Presidente valuterà gli eventuali e ulteriori strumenti di diffusione di detto provvedimento.

3. In caso di cessazione anticipata della carica di Direttore, qualunque ne sia la causa, l'indizione delle elezioni è effettuata non oltre il trentesimo giorno successivo alla causa di cessazione.
4. Il provvedimento di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni. Tale provvedimento deve inoltre:
   a) stabilire il termine entro il quale devono essere presentate le candidature;
   b) fissare il termine entro il quale sarà nominata la Commissione Elettorale e del Seggio elettorale;
   c) fissare il termine entro il quale la suddetta Commissione Elettorale deve concludere i lavori di valutazione di ammissibilità delle candidature;
   d) fissare il termine entro il quale deve riunirsi il Collegio Docenti per la illustrazione da parte dei candidati ammessi del proprio programma;
   e) fissare il termine delle elezioni del Direttore.

ART. 23 - ELETTORATO ATTIVO

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 dello Statuto, l'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio attivo presso il Conservatorio di Musica "N. Sala" di Benevento, con incarico a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti, compresi i docenti utilizzati che non abbiano concorso all'elezione del Direttore attualmente in carica presso il Conservatorio di loro titolarità, come attestato da idonea autocertificazione.
2. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione Elettorale su proposta del Responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo pretorio non oltre 10 giorni dalla nomina della Commissione.

ART. 24 - ELETTORATO PASSIVO

1. Il Direttore è eletto ai sensi dell' art. 6, comma 2 del D.P.R. 132/03:
   "*Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) della legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo Statuto*, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali*.

* Art. 11 comma 3 e comma 5 dello Statuto del Conservatorio "Nicola Sala", così come modificato nella seduta del 14 gennaio 2013*:*

3) "Il Direttore è eletto dal corpo docente dell'Istituzione tra i docenti anche di altre Istituzioni in possesso dei particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. a) della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e rimane in carica per tutta la durata del mandato."

5) "In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del regolamento di cui al precedente comma 3, il Direttore è eletto tra i docenti con contratto a tempo indeterminato anche di altri Conservatori, i cui requisiti di eleggibilità sono congiuntamente fissati in:

a) esperienza didattica acquisita come insegnante di ruolo da almeno cinque anni;

b) esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali. Le modalità di presentazione delle candidature e di verifica dell'ammissibilità delle stesse, le regole elettorali ed ogni altra misura necessaria per l'espletamento dell'elezione,

sono disciplinate da deliberazioni del Presidente del Conservatorio, nel rispetto della vigente legislazione.

2. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate da esaustiva documentazione (curriculum artistico/professionale, attestazione di anzianità di servizio) devono pervenire in Conservatorio nel termine e presso l'ufficio determinati con il provvedimento di indizione. La dichiarazione di candidatura, corredata dalla documentazione, può essere fatta pervenire all'indirizzo PEC: conservatoriobn@pec.it del Conservatorio.
   E' altresì, necessario:
   a) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati (da dichiarare);
   b) non aver riportate condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni , salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione (da dichiarare);
   c) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio (da dichiarare).
3. Per il rispetto del termine farà fede la data e l'ora di ricezione. Le candidature presentate entro i termini stabiliti dal presente comma sono raccolte dal Responsabile del procedimento che li trasmette alla Commissione Elettorale.
4. La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista in ordine alfabetico e ne dispone la pubblicazione all'Albo pretorio.
   La documentazione a corredo delle dichiarazioni di candidatura sarà custodita dal Responsabile del procedimento e resterà disponibile a tutti i titolari dell'elettorato attivo al fine di prenderne visione.
5. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente Regolamento.
6. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Responsabile del procedimento che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione pubblicata all'Albo.
7. I candidati non ammessi hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi dieci giorni, la Commissione deciderà sul reclamo.
8. Fra la data di pubblicazione delle candidature e la data delle elezioni, ai candidati sarà garantito di poter presentare le proprie linee programmatiche in una riunione del Collegio dei Professori. Il Collegio, così convocato, sarà presieduto dal Direttore, se non candidato o, in caso contrario, dal docente che abbia prestato il maggior numero di anni di servizio nell'Istituzione. In caso di rifiuto, dal successivo docente più anziano (riferito sempre ad anzianità di servizio nell'Istituzione). Dopo la pubblicazione della lista dei candidati idonei, al fine di garantire uniformità di esaustive informazioni al corpo elettorale, il Conservatorio assicura ad ogni candidato che ne faccia espressa richiesta, una bacheca ove venga posto apposito materiale cartaceo che indica le linee programmatiche che si intendono perseguire. Tale documentazione rimarrà a disposizione fino alla chiusura delle operazioni di voto.

ART. 25 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento.
2. Essa è costituita da tre membri titolari e due supplenti fra i Docenti compresi nell'elenco di cui all'art. 23.
3. I componenti della Commissione elettorale sono scelti, secondo i criteri indicati di seguito:
   a) tre componenti tra i docenti più anziani di età, con almeno una donna

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento Tel. 0824.43222 – 25047
E-mail: protocollo@conservatorio.bn.it, Pec: conservatoriobn@pec.it
www.conservatorio.bn.it,
C. F. : 92002200621, P. Iva: 01563990629

b) due tra i docenti più giovani di età, con almeno una donna.

4. La Commissione, che nomina nel suo seno il Presidente, si avvale del Responsabile del procedimento.
5. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento e in particolare quello di:
   a) decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
   b) decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
   c) decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
   d) risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale
6. I componenti della presente Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Direttore.
7. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e ove ritenuti necessari pubblicati mediante la loro pubblicazione all'Albo.
8. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio un supplente a cominciare da quello più anziano.

ART. 26 - UFFICIO ELETTORALE

1. L'Ufficio Elettorale è costituito da un Presidente, due scrutatori titolari e uno supplente fra i Professori compresi nell'elenco di cui all'art. 23.
2. I componenti dell'Ufficio elettorale sono scelti, secondo i criteri indicati di seguito:
   a) due componenti tra i docenti più anziani di età, con almeno una donna
   b) due tra i docenti più giovani di età, con almeno una donna.
3. L'Ufficio elettorale nomina nel suo interno il Presidente.
4. È compito dell'Ufficio Elettorale, nel rispetto del presente regolamento:
   a. gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;
   b. esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
   c. redigere il verbale delle proprie attività.
5. I membri dell'Ufficio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore e non possono essere contestualmente membri della Commissione Elettorale.
6. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra di ufficio quello supplente.

ART. 27 - SISTEMA ELETTORALE

1. Le operazioni di voto si svolgono, in sede nei giorni fissati nel decreto di indizione, e potranno prevedere fino ad un massimo di tre giorni votazioni, negli orari stabiliti dalla commissione elettorale; il seggio resterà aperto per non meno di sei ore. Qualora dovesse essere necessaria una seconda votazione, essa avverrà subito dopo nei modi e nei giorni fissati dal Presidente. Le urne per la seconda votazione rimarranno aperte per non meno di un giorno.
2. Ogni elettore esprime una sola preferenza e la votazione avviene a scrutinio segreto.
3. Risulterà eletto Direttore il candidato che, in sede di prima votazione, abbia raccolto preferenze in misura pari o superiori alla metà più uno degli aventi diritto.

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento Tel. 0824.43222 – 25047
E-mail: protocollo@conservatorio.bn.it, Pec: conservatoriobn@pec.it
www.conservatorio.bn.it,
C. F. : 92002200621, P. Iva: 01563990629

4. Qualora, in sede di prima votazione, nessuno dei candidati abbia raggiunto tale quorum sarà dato corso alla seconda votazione che sarà limitata ai due candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi nella prima votazione.
5. Al termine della seconda votazione, sarà eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di preferenze. La seconda votazione sarà valida indipendentemente dal numero dei votanti.
6. Entrambe le votazioni saranno valide indipendentemente dal numero di partecipanti al voto.

ART. 28 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Il responsabile del procedimento provvede a quanto necessario affinché un'ora prima dell'apertura delle urne siano consegnate al Presidente dell'Ufficio Elettorale:
   a. la lista degli aventi diritto al voto;
   b. il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
   c. un timbro recante il logo o nominativo del Conservatorio;
   d. tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione, elencate in ordine alfabetico.
2. Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e un timbro.
3. Ciascun elettore deve apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome
4. L'elettore deve votare all'interno della cabina esprimendo il proprio voto tracciando un segno con la matita copiativa nella casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.
5. Può essere espressa una sola preferenza.
6. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

ART. 29 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

1. Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente dell'Ufficio Elettorale provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:
   a) numero dei votanti;
   b) numero delle schede autenticate e non utilizzate;
   c) numero delle schede non autenticate rimaste.
3. Le schede rimaste, autenticate e non, e la lista elettorale vengono chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri dell'Ufficio Elettorale.
4. Compiute tali operazioni, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio delle schede.

ART. 30 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti più di una preferenza.
3. Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.
4. Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.
5. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.
6. il verbale riporta altresì:
    a) il numero delle schede spoglie
    b) il numero degli elettori che hanno votato
7. Al termine delle operazioni di scrutinio, il verbale, firmato dai componenti l'Ufficio Elettorale, viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione Elettorale mentre la restante documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono consegnati al responsabile del procedimento elettorale.

ART. 31 - PROCLAMAZIONE DELL'ELETTO

1. La Commissione Elettorale, in seduta non aperta al pubblico da tenersi ove possibile subito di seguito al ricevimento del suddetto verbale, verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio.
2. Alla loro conclusione il Presidente della Commissione in seduta pubblica, prendendo atto del risultato elettorale:
    a) Proclama il candidato vincitore delle elezioni;
    b) Provvede contestualmente a pubblicare il verbale delle operazioni della Commissione e quelli dell'Ufficio Elettorale all'Albo del Conservatorio.

ART. 32 - RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio Elettorale è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione all'Albo, da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma; la Commissione decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso al Presidente del Conservatorio entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione, da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità; il Presidente decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
   Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale e del Presidente del Conservatorio ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.33 - DESIGNAZIONE DI UNO STUDENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Consulta degli Studenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 4 dello Statuto, elegge lo studente componente del Consiglio di Amministrazione fra i propri membri.

2. L'incarico dei rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.

ART. 34 - DESIGNAZIONE DI UN DOCENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La elezione della componente docente nel Consiglio di Amministrazione avviene entro una rosa di nominativi, ottenuta mediante le proposte formulate da ciascun componente del Consiglio Accademico. Ciascun componente il Consiglio provvede ad esprimere una preferenza. Il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze viene designato come rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di parità prevale l'anzianità di servizio in ruolo ed in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
3. L'incarico del rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha durata triennale non rinnovabile per più di una volta consecutiva.
4. In caso di rinuncia da parte del designato l'incarico è affidato al candidato immediatamente successivo nella graduatoria.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART.35 - DIRITTO DI ACCESSO

1. L'attività amministrativa del Conservatorio "N. Sala" di Benevento si svolge nel rispetto dei principi in tema di trasparenza, informazione, partecipazione e diritto di accesso previsti dalla normativa vigente, e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Specifiche disposizioni attuative della suddetta normativa sono emanate con apposito regolamento.

ART. 36 - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

1. Il Conservatorio provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, anche raccolte in banche dati, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dei requisisti e delle modalità di raccolta previsti dalla normativa vigente ed in particolare del D.L. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Specifiche disposizioni attuative della suddetta normativa sono emanate con apposito regolamento.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento è adottato con decreto del Presidente ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo del Conservatorio.
2. Successivamente all'adozione del presente Regolamento, sarà cura del Conservatorio darne la massima diffusione nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.
3. Eventuali modifiche saranno adottate con decreto del Presidente ed entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "NICOLA SALA"

BENEVENTO

STATUTO

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
"NICOLA SALA"
BENEVENTO

INDICE

Premessa

Titolo I - Principi generali e attività del Conservatorio
art. 1 - Natura, ruolo e finalità
art. 2 - Attività del Conservatorio: formazione, ricerca e produzione artistica
art. 3 - Diritto allo studio e attività sociali
art. 4 - Rapporti con Istituzioni esterne

Titolo II - Autonomia statutaria e regolamentare
art. 5 - Statuto
art. 6 - Regolamento amministrativo, finanza e contabilità
art. 7 - Regolamento didattico
art. 8 - Altri regolamenti interni

Titolo III - Organi del Conservatorio
art. 9 - Organi: definizione e funzioni
art. 10 - Presidente
art. 11 - Direttore
art. 12 - Consiglio di amministrazione
art. 13 - Consiglio accademico
art. 14 - Collegio dei revisori
art. 15 - Nucleo di valutazione
art. 16 - Collegio dei professori
art. 17 - Consulta degli studenti
art. 18 - Consulta personale amministrativo e tecnico

Titolo IV - Strutture didattiche
art. 19 - Biblioteca, musei e laboratori

Titolo V - Strutture amministrative
art. 20 - Uffici e organizzazione amministrativa

Titolo VI - Disposizioni transitorie
art. 21 - Mantenimento dei corsi del vecchio ordinamento

Titolo VII - Disposizioni finali
art.22 - Incompatibilità
art.23 - Revisione dello statuto
art.24 - Norme finali

Premessa

Lo Statuto è l'atto normativo fondamentale al quale s'informa l'attività d'indirizzo e di gestione del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento.

Titolo I - Principi generali e attività del Conservatorio

art. 1 – Natura, ruolo e finalità

1. Il Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento, di seguito denominato anche Conservatorio o Istituzione, è un'Istituzione pubblica autonoma, indipendente da qualsivoglia orientamento ideologico, politico, religioso ed economico, sede primaria dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, della ricerca nel settore musicale e della correlata attività di produzione.

2. Il Conservatorio, a norma della Legge 21 Dicembre 1999 n.508, è dotato di personalità giuridica con piena capacità di diritto pubblico e privato e, nell'ambito della Costituzione e dei limiti fissati dalla legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

3. In continuità con la tradizione e nell'ottica dello sviluppo e dell'autonoma elaborazione e trasmissione della cultura musicale in tutte le sue forme, il Conservatorio persegue le seguenti finalità istituzionali:

a) cura l'alta formazione, la specializzazione, il perfezionamento e la ricerca nel settore musicale e lo svolgimento delle correlate attività di produzione;
b) promuove la formazione musicale attraverso iniziative e attività di orientamento e di educazione permanente, in raccordo con il sistema dell' istruzione e della formazione, d'intesa con gli Enti locali e le altre Istituzioni del territorio;
c) promuove la cultura musicale anche in associazione e/o collaborazione con soggetti pubblici e privati in ambito nazionale ed internazionale;
d) cura la conservazione, l'incremento e l'utilizzazione del proprio patrimonio artistico, bibliografico, audiovisivo e musicale, nonché la raccolta e conservazione documentale assicurando le necessarie dotazioni strumentali;
e) diffonde, valorizza e promuove l'azione formativa e la ricerca anche attraverso rapporti con istituzioni pubbliche e private, con realtà culturali e forze produttive;
f) crea raccordi con il mondo del lavoro riservando attenzione anche a quei settori innovativi che hanno registrato significativi sviluppi nel rapporto tra musica, tecnologia e multimedialità.

4. Il Conservatorio, per la valorizzazione e la diffusione delle attività, istituisce Orchestra, Coro ed Ensembles Cameristici formati da allievi e docenti dell' Istituzione e collaboratori esterni, ove necessario.

art. 2 – Attività del Conservatorio: formazione, ricerca e produzione artistica

1. Il Conservatorio organizza attività e servizi didattici primariamente finalizzati all'acquisizione, da parte degli studenti, di un'alta formazione e specializzazione nel campo artistico e musicale, nonché dei titoli che la certificano.
Le attività e i servizi didattici sono orientati:

a) al raggiungimento dei più elevati livelli di formazione nazionali, europei ed internazionali;
b) alla tutela del successo formativo;

c) alla promozione e all'arricchimento reciproco tra le culture anche mediante la mobilità di studenti e professori;
d) alla fruizione di servizi di tutorato e di orientamento;
e) alla formazione permanente e a quella integrata con l'aggiornamento continuo dei contenuti, dei metodi e degli strumenti didattici.

2. Il Conservatorio incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico-filologica e pedagogica:

a) adeguando l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive e del proprio patrimonio umano, artistico e culturale;
b) sostenendo l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, di nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche;
c) promuovendo l'incremento del proprio patrimonio bibliografico, audiovisivo e multimediale.

3. Il Conservatorio svolge attività di produzione correlata alla formazione, specializzazione e ricerca nel settore artistico e musicale:

a) tenendo conto delle risorse e delle esigenze culturali del territorio e promuovendo avanzate esperienze nel campo della integrazione dei linguaggi;
b) valorizzando sul piano nazionale ed internazionale i vari aspetti della produzione artistica e particolarmente del teatro musicale.

4. In coerenza con i principi del presente Statuto e delle norme contenute nella Legge 508/99, il Regolamento didattico dell'istituzione disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative.

art. 3 - Diritto allo studio e attività sociali

1. Il Conservatorio:

a) promuove l'accesso ai più alti gradi dello studio dei capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo per un'effettiva uguaglianza di opportunità, ai sensi degli artt. 3 e 34 della Costituzione e della normativa vigente;
b) cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per valorizzare le attitudini degli studenti ai fini del miglior inserimento nel mondo della ricerca e del lavoro;
c) favorisce attività culturali e formative, purché conformi agli obiettivi istituzionali ed allo statuto;
d) assicura la più ampia integrazione nelle strutture didattiche e di servizio ai soggetti disabili;
e) attiva ogni forma di collaborazione con enti e istituzioni mediante intese, convenzioni, accordi di programma per corrispondere alle esigenze della comunità.

art. 4 – Rapporti con Istituzioni esterne

1. Il Conservatorio promuove, sul piano locale, nazionale ed internazionale, tutte le forme di collaborazione con Istituzioni culturali esterne pubbliche e private atte a favorire la conoscenza e l'interazione tra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti. Può pertanto partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di formazione e ricerca e ad attività di produzione e consulenza, in collaborazione con Enti nazionali ed internazionali.

2. Il Conservatorio, inoltre, in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99, può:
a) stipulare convenzioni per il rilascio di diplomi accademici e di perfezionamento congiuntamente ad Istituzioni di corrispondente livello italiane e straniere;
b) stipulare convenzioni con Istituzioni universitarie per la realizzazione di percorsi formativi integrati;
c) stipulare convenzioni con Istituzioni scolastiche, per la realizzazione di percorsi integrati di istruzione e formazione musicale di base, finalizzati al conseguimento, contestualmente al diploma di istruzione secondaria superiore, di una preparazione musicale adeguata al proseguimento degli studi di livello superiore;
d) sviluppare, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto delle proprie finalità statutarie, attività di consulenza, formazione professionale, servizio e produzione musicale per utenti pubblici e privati, ponendole in rapporto con le sue funzioni istituzionali. In particolare può promuovere, organizzare e realizzare servizi culturali e formativi sul territorio.

Titolo II - Autonomia statutaria e regolamentare

art. 5 – Statuto

Il presente statuto, che regola l'autonomia del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento, trova il suo fondamento nella legge 508 del 21 dicembre 1999 e nel D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132.

art. 6 – Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, nell'ottica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività complessiva dell'Istituto e nel rispetto delle sue finalità istituzionali.
2. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, è deliberato dal C.d.A., sentito il Consiglio Accademico ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è predisposto secondo lo schema-tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è deliberato dall'organo di gestione integrato con due rappresentanti degli studenti, e quindi trasmesso al Ministero per l'approvazione entro i termini fissati dal comma 3).

art. 7 – Regolamento didattico

1. Il regolamento didattico del Conservatorio disciplina l'ordinamento degli studi, le attività di formazione, ricerca e produzione, nonché tutti gli altri corsi per i quali l'Istituto rilascia titoli con valore legale.
2. Il regolamento didattico fissa altresì i criteri generali per l'elaborazione dei regolamenti attinenti le singole strutture didattiche.
3. Il regolamento didattico è deliberato dal consiglio accademico ed è trasmesso al Ministero per le procedure di controllo secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 3) del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003 ai fini della sua adozione con decreto del Presidente.

4. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera b) del D.P.R. 132/2003 il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione e trasmesso secondo quanto previsto dal comma 3) del citato art. 14 al Ministero che acquisito il parere del CNAM esercita il controllo.

art. 8 – Altri regolamenti interni

Il regolamento elettorale, della biblioteca e dei servizi, il regolamento disciplinare e degli studenti, nonché ogni altro regolamento interno necessario per disciplinare il funzionamento di strutture didattiche e servizi, sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti.

Titolo III – Organi del Conservatorio

art. 9 – Organi: definizione e funzioni

1. Sono organi del Conservatorio: a) il Presidente b) il Direttore c) il consiglio di amministrazione d) il consiglio accademico e) il collegio dei revisori f) il nucleo di valutazione g) il collegio dei professori h) la consulta degli studenti i) la consulta del personale amministrativo e tecnico.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. I compensi e le indennità sono fissati all'atto della nomina o dell'elezione dal consiglio di amministrazione nei limiti previsti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

art. 10 – Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale del Conservatorio nell'ambito di quanto previsto dall'art. 5 comma 1) del D.P.R. n. 132 del 28.2.2003. Egli convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e rendendone esecutive le delibere.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente nomina un vice-Presidente tra i membri del consiglio di amministrazione ad esclusione del Direttore, che lo sostituisca nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate.
4. Il Presidente, in caso di necessità e di urgenza, assume le iniziative necessarie per assicurare la continuità dell'attività dell'Istituto convocando, senza indugio, il consiglio di amministrazione per la ratifica delle decisioni adottate.
5. Il Presidente, con proprio decreto, costituisce il collegio dei revisori e adotta, previa delibera degli organi competenti, lo statuto e i regolamenti interni.

art. 11 - Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, la sperimentazione e la produzione.
2. Per quanto di propria competenza ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza in ordine alle finalità espresse dal presente statuto; convoca e presiede il consiglio accademico, stabilendone l'ordine del giorno e ne rende esecutive le decisioni.
3. Il Direttore è eletto dal corpo docente dell'Istituzione tra i docenti anche di altre istituzioni in possesso dei particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art.2 comma 7 lett.a) della legge 21 dicembre 1999 n.508 e rimane in carica per tutta la durata del mandato. [1]
4. L'incarico di direzione può essere conseguito, in via eccezionale, per chiara fama mediante nomina del ministro, sentito il consiglio accademico.
5. In sede di prima applicazione, e fino all'adozione del regolamento di cui al precedente comma 3, il Direttore è eletto tra i docenti con contratto a tempo indeterminato anche di altri Conservatori, i cui requisiti di eleggibilità sono congiuntamente fissati in:
a) esperienza didattica acquisita come insegnante di ruolo da almeno cinque anni;
b) esperienza professionale e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
Le modalità di presentazione delle candidature e di verifica dell'ammissibilità delle stesse, le regole elettorali ed ogni altra misura necessaria per l'espletamento dell'elezione, sono disciplinate da deliberazioni del Presidente del Conservatorio, nel rispetto della vigente legislazione.
6. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
7. In caso di assenza o impedimento, il Direttore può essere sostituito da un docente da lui nominato tra i docenti del Conservatorio che esercita la funzione vicaria esclusivamente nelle funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.
8. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
9. Al Direttore è attribuita dal consiglio di amministrazione un'indennità di direzione a carico del bilancio del Conservatorio.
10. Il Direttore, in caso di necessità e di urgenza, assume i necessari provvedimenti e convoca senza indugio il consiglio accademico per la ratifica delle decisioni prese.

art. 12 – Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3).
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione: a) il Presidente; b) il Direttore;
c) un docente del Conservatorio, designato dal Consiglio Accademico; d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti; e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte
e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

[1] . Comma sostituito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 14/01/2013.
Il testo precedente era: "Il Direttore è eletto dai docenti dell'istituzione e dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti anche di altre istituzioni in possesso dei particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art.2 comma 7 lett.a) della legge 21 dicembre 1999 n.508 e rimane in carica per tutta la durata del mandato."

3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazioni di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2 lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione.
In particolare:
a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano d'indirizzo determinato dal consiglio accademico.
7. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità di voto, prevale il voto espresso dal Presidente.

art. 13 – Consiglio Accademico

1. Il consiglio accademico è formato da undici membri.
2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede: a) otto docenti in servizio nel Conservatorio da almeno tre anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, eletti dal corpo docente; b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.
3. Il consiglio accademico:
a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, di produzione, di formazione e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lett. h) della Legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. e), della Legge 508/99;
f) designa un docente nel consiglio di amministrazione;
4. Il consiglio accademico si riunisce in via ordinaria su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

5. Il consiglio accademico per l'esercizio delle sue funzioni può avvalersi del contributo degli altri organi dell' Istituzione.

art. 14 – Collegio dei Revisori

1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell' economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell' azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

art. 15 – Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
L' Istituto assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

art. 16 – Collegio dei professori

Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e dal corpo docente in servizio presso il Conservatorio.[2]
Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico e pertanto:
a) può articolarsi in gruppi di lavoro, di progetto e di studio per l'esame e l'approfondimento delle problematiche e delle questioni inerenti l'attività del consiglio accademico;
b) sensibilizza gli organi di gestione su aspetti didattici e organizzativi ritenuti rilevanti;
c) Il collegio dei professori si riunisce in via ordinaria su convocazione del Direttore che ne fissa l'ordine del giorno, ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

[2] . Comma sostituito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 14/01/2013.
Il testo precedente era: Il collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo presiede e da tutti i docenti nonché dagli accompagnatori al pianoforte in servizio presso il Conservatorio."

art. 17 – Consulta degli studenti

1. La consulta degli studenti è composta dagli studenti eletti in rapporto ai parametri fissati dall' articolo 12 comma 1 del D.P.R. 132/03 e precisamente:
a) tre per gli istituti fino a cinquecento studenti,
b) cinque per gli istituti fino a mille,
c) sette per gli istituti fino a millecinquecento,
d) nove per gli istituti fino a duemila,
e) undici per gli istituti con oltre duemila studenti.
2. La consulta dura in carica tre anni ed è integrata relativamente ai componenti decaduti con le modalità previste nell' apposito regolamento.
3. Esprime i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione della didattica e dei servizi per gli studenti.
4. Designa uno studente in seno al consiglio di amministrazione;
5. Designa due studenti in seno al consiglio accademico, che di diritto entrano a far parte della consulta stessa;
6. Alla consulta vengono assicurati i mezzi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni da parte del consiglio di amministrazione.

art. 18 – Consulta del personale amministrativo e tecnico

1. La consulta del personale amministrativo e tecnico è composta da tre rappresentanti designati dal personale stesso, con le modalità indicate da apposito regolamento.
2. La consulta può presentare al consiglio di amministrazione e al consiglio accademico proposte su questioni attinenti il settore tecnico-amministrativo.

Titolo IV – Strutture didattiche

art. 19 – Biblioteca, musei e laboratori

1. Il Conservatorio provvede a conservare e incrementare il proprio patrimonio bibliografico, discografico, videografico, museale, anche attraverso mediateche per rendere accessibile il materiale su diversi supporti di memorizzazione e di fruizione.
2. Possono essere attivati servizi informatici, telematici e multimediali, servizi di stampa ed editoriali, servizi statistici in correlazione sia all'attività formativa, scientifica e di produzione, sia all'attività di valorizzazione delle risorse e delle tradizioni del territorio.
3. La funzionalità e la fruibilità sono disciplinate con apposito regolamento interno.

Titolo V – Strutture amministrative

art. 20 – Uffici e organizzazione amministrativa

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
3. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell' istituzione, ovvero di

altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all' area direttiva .
4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Titolo VI – Disposizioni transitorie

art. 21 -Mantenimento dei corsi del vecchio ordinamento

1. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 508/99 il Conservatorio garantisce agli studenti di poter terminare i corsi iniziati, secondo le regole, i tempi e i programmi previgenti.
2. Il Regolamento Didattico disciplinerà, inoltre, il passaggio degli studenti ai corsi di tutti i livelli previsti dal nuovo ordinamento.
3. Il Conservatorio si avvale della facoltà di attivare fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.

Titolo VII – Disposizioni finali

art. 22 - Incompatibilità

Soppresso con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 14/01/2013.

art. 23 – Revisione dello statuto

1. Le modifiche del presente statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed emanate con decreto del Presidente, fatta salva approvazione ministeriale.
2. Possono avanzare proposte di revisione dello statuto il Presidente, il Direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il collegio dei professori e la consulta degli studenti, con le modalità previste nel regolamento.

art. 24 – Norme finali

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della comunicazione della sua approvazione da parte del Ministero a norma dell'art. 14 punto 3 del D.P.R. n.132/2003.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia al D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 e, occorrendo, alla normativa vigente in materia per quanto applicabile.

Dal Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento, ***14 gennaio 2013.***